

COMUNE DI STENICO

Regolamento sul referendum, sulla consultazione e sull'iniziativa popolare

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo Statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione degli abitanti all'Amministrazione del Comune. Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento allo Statuto comunale.

Art. 2

Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione e la partecipazione popolare, relativa all'Amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
a) istanze, petizioni, proposte;
b) assemblee pubbliche;
c) referendum consultivi e propositivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o persone residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 3

Istanze

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, comitati e soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione e la tutela di interessi diffusi o collettivi.

2. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta del Sindaco di norma entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 4

Petizioni

1. La petizione costituisce formale richiesta scritta rivolta agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su materie di competenza del Comune, per esporre esigenze della comunità. Non deve contenere richieste illegittime e dev'essere chiaro l'oggetto della richiesta. Deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune. I cittadini hanno diritto a rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Sindaco, sottopone la questione al competente ufficio comunale, che procede al suo esame.

3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro 60 (sessanta) giorni il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi eletti ovvero di determinazioni dei funzionari competenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i sessanta giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.

Art. 5

Proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono presentare al Consiglio comunale o alla Giunta proposte scritte di atti di loro competenza, formalmente idonee ad essere adottate con delibera. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 persone e devono contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari, per i quali dev'esser prevista un'audizione.
2. La fase istruttoria non può protrarsi per più di tre mesi dalla presentazione della proposta. Le proposte di deliberazione vengono iscritte all'ordine del giorno dell'organo competente, corredate dai pareri di legge, entro sessanta giorni dal completamento della fase istruttoria.
3. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

CAPO III

ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 6

Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche ha per fine l'esame di problemi di rilevanza generale.

Art. 7

Convocazione - Iniziativa e modalità

1. Le Assemblee generali e di frazione possono essere promosse dalla Giunta dal Sindaco – anche su proposta del Consiglio o su richiesta dei comitati, associazioni locali, organizzazioni sindacali e dalla popolazione con domanda sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini dei quali il 25% sia formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini in fascia di età 16 - 18 anni, residenti nel Comune, se l'Assemblea interessa il Comune. Se l'assemblea interessa la frazione, la domanda deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini residenti nella frazione, dei quali il 25% sia formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini in fascia di età 16 - 18 anni.
2. La domanda inviata al Sindaco deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora in cui l'Assemblea deve essere convocata. L'ordine del giorno deve contenere un solo tema di rilevanza generale. All'Assemblea partecipa un rappresentante del Consiglio Comunale.
3. La convocazione è disposta con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso avvisi esposti all'albo comunale e frazionale ed anche nei locali pubblici con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea, nonché l'argomento in discussione. Il Sindaco può decidere una data diversa da quella indicata nella domanda qualora lo richiedano serie ragioni organizzative. In questo caso

l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data indicata nella domanda e per la stessa ora richiesta dai sottoscrittori.

Art. 8

Assemblee - Organizzazione e partecipazione

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.

CAPO IV

REFERENDUM

NORME GENERALI

Art. 9

Finalità

1. Il referendum è istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo o propositivo deve avere per oggetto problemi e materie di competenza locale, su questioni interessanti l'intera collettività comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 10

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno può essere ammessa, al massimo, 1 giornata di consultazione referendaria ed all'interno di essa al massimo tre quesiti referendari.
2. La consultazione referendaria viene effettuata una giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione del referendum è stabilita dal Sindaco e resa nota almeno 45 giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
5. Non può essere svolto referendum nei primi sei mesi e negli ultimi sei mesi di mandato amministrativo del Sindaco.

Art. 11

Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) il referendum può essere disposto su iniziativa del Consiglio Comunale con propria deliberazione approvata a maggioranza assoluta;
 - b) per iniziativa degli elettori, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 12

Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale, con le modalità di rito stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale per le proposte di deliberazione. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con valutazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario. Il Responsabile del Servizio Finanziario correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, che deve essere breve, chiaro e di univoca interpretazione e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 13

Iniziativa degli elettori

1. Gli elettori che intendono promuovere un referendum consultivo o propositivo presentano un numero di sottoscrizioni a sostegno di almeno il 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune. In caso di consultazioni che riguardino una frazione , il numero di sottoscrizioni richiesto è previsto nel 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune residenti nella frazione interessata. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Stenico - Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate nei modi di legge.

La richiesta di referendum va presentata al Sindaco accompagnata dalle firme necessarie. Il Sindaco entro 10 giorni con l'aiuto della segreteria verifica la validità delle firme. Se il numero delle firme valide è inferiore a quello richiesto il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione ai primi 3 firmatari, i quali hanno l'onere di integrare la richiesta con le sottoscrizioni mancanti entro 20 giorni. . A conclusione di tale verifica il Sindaco nei 20 giorni successivi propone il provvedimento al Consiglio che delibera l'indizione del referendum.

2. Il referendum è indetto entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta fissando la data della consultazione in un giorno festivo.
3. Il referendum ha validità se partecipa alla votazione almeno il 50% più uno degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo e attuazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune.

CAPO V

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 14

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 15

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data stabilita per la votazione.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Il manifesto è pubblicato all'Albo Pretorio, su tutte le bacheche frazionali e negli spazi di propaganda di cui al successivo art. 22 e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 16

Sospensione o revoca delle operazioni referendarie

1. Tali operazioni possono essere sospesi o revocati dal Sindaco qualora si presentino le seguenti circostanze: promulgazione di una legge che modifichi la materia oggetto di referendum; lo scioglimento del Consiglio Comunale; il recepimento della proposta dei promotori da parte del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco dà avviso della sospensione o revoca delle operazioni referendarie, mediante manifesti ed altri mezzi di informazione alla cittadinanza.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 17

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la

migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 18

Tessere elettorali

1. Gli elettori potranno esprimere il proprio voto presentandosi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di identità in corso di validità.

Art. 19

L'ufficio di Sezione

1. L'ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede alla designazione degli scrutatori con le stesse modalità previste per le elezioni amministrative comunali. Nella stessa adunanza procede alla designazione del Presidente del Seggio mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.

3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 20

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e s.m..

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso il seggio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposita comunicazione pervenuta al protocollo comunale almeno 48 ore prima dell'apertura del seggio per le votazioni.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più quesiti referendari, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si aprono alle ore 8 e si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala durante tale lasso di tempo.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente agli incaricati medesimi.

9. Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di elezioni amministrative comunali.

Art. 21

Determinazione dei risultati del referendum

1. L'ufficio di Sezione per il referendum deve redigere apposito verbale di scrutinio in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale, per ogni quesito referendario, con le seguenti finalità:

- a) determinare il numero degli elettori che hanno votato ed far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- b) dar conto delle decisioni in merito ai voti contestati e non assegnati;
- c) determinare e proclamare i risultati del referendum.

2. Nel caso di Sezione unica le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dell'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.

3. A tali operazioni possono assistere gli incaricati del Comune e gli incaricati dei gruppi consiliari.

4. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre modalità di informazione ritenute opportune;
- b) ai capigruppo consiliari;
- c) ai primi 3 firmatari della proposta di referendum.

5. Il referendum ha validità se partecipa alla votazione almeno il 50% più uno degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

CAPO VII

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 22

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dopo l'adozione del provvedimento di indizione del referendum da parte del Sindaco.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi designati con deliberazione dal Comune.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di almeno cm 100 x 80 per ogni quesito referendario;

- b) ai promotori del referendum una superficie di almeno cm 100 x 80 per ogni quesito referendario;
5. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto e le stesse devono essere effettuate a cura diretta degli interessati.

CAPO VIII

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 23

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo e attuazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune.

Art. 24

Informazione ai cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

Allegato A
Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

[SI] [NO]

* * *

parte esterna

Comune di Stenico
sigla Ufficio Sezione

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità e contenuti
- Art. 2 Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

- Art. 3 Istanze
- Art. 4 Petizioni
- Art. 5 Proposte

CAPO III ASSEMBLEE PUBBLICHE

- Art. 6 Finalità
- Art. 7 Convocazione - Iniziativa e modalità
- Art. 8 Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

CAPO IV REFERENDUM - NORME GENERALI

- Art. 9 Finalità
- Art. 10 Referendum ammessi - Data di effettuazione
- Art. 11 Iniziativa referendaria
- Art. 12 Iniziativa del Consiglio comunale
- Art. 13 Iniziativa dei censiti

CAPO V LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

- Art. 14 Norme generali
- Art. 15 Indizione del referendum
- Art. 16 Chiusura delle operazioni referendarie

CAPO VI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

- Art. 17 Organizzazione
- Art. 18 Tessere elettorali
- Art. 19 L'ufficio di Sezione
- Art. 20 Organizzazione ed orario delle operazioni
- Art. 21 Determinazione dei risultati del referendum

CAPO VII

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

- Art. 22 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

CAPO VIII

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

- Art. 23 Provvedimenti del Consiglio comunale
- Art. 24 Informazione ai cittadini